



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITA' DI ATENEEO (PQA)

A seguito modifiche del Comitato Tecnico Organizzatore del 20 giugno 2019

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

ART. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo, che opera ai sensi del regolamento Generale di Ateneo, in applicazione del modello di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) predisposto dall'ANVUR e recepito dal DM attuativo n. 47/2013 e successive modifiche, in quanto compatibile.

ART. 2

Competenze e funzioni

Il Presidio di Qualità di Ateneo svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo e ha il compito primario di dare attuazione alla Politica della Qualità definita dalla Governance di Ateneo.

Al Presidio di Qualità sono attribuite le seguenti funzioni:

- ✓ coordina e supporta l'attuazione delle procedure di Assicurazione della Qualità per tutte le attività di Ateneo;
- ✓ attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo;
- ✓ organizza e verifica la compilazione delle schede SUA-CdS (Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio) e SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale);
- ✓ organizza e verifica il Monitoraggio annuale e il Riesame dei Corsi di Studio (CdS);
- ✓ organizza e monitora le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- ✓ assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione, l'ANVUR, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e gli Organi di Governo dell'Ateneo;
- ✓ raccoglie e analizza i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi, e cura la diffusione dei relativi esiti;
- ✓ organizza, alimenta ed aggiorna un archivio informatico completo di tutta la documentazione relativa al processo di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo e predisponde un prospetto di sintesi sui requisiti R1, R2, R4A in preparazione alla visita di accreditamento delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)
- ✓ monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) in occasione delle visite esterne;
- ✓ fornisce consulenza agli Organi di Governo competenti dell'Ateneo sulle tematiche dell'Assicurazione Qualità;
- ✓ fornisce supporto alle strutture e al personale coinvolti nella gestione dei processi di Assicurazione della Qualità, anche attraverso l'organizzazione di interventi di formazione e la messa a disposizione di linee guida, istruzioni operative e ogni altro strumento utile a facilitarne la comprensione e l'applicazione.

Il Presidio di Qualità svolge attività di promozione della cultura della qualità all'interno di un processo unico di Assicurazione della Qualità concernente aspetti inerenti la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione.

In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo Statuto, il Presidio di Qualità opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

ART. 3

Composizione e durata

Il Presidio della Qualità opera nella composizione di almeno tre componenti individuati dal Rettore con proprio decreto, tra i quali è individuato il Presidente. I componenti del Presidio della Qualità, scelti tra persone di provata competenza nell'ambito della valutazione della qualità, anche al di fuori del corpo docente e del personale amministrativo dell'Università, restano in carica per tre anni.

Coloro che cessano l'incarico prima dello scadere del mandato vengono sostituiti fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Qualora taluno dei componenti si dimetta, o comunque in qualsiasi altro modo cessi l'esercizio delle sue funzioni non portando a termine il proprio mandato, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in carica fino alla conclusione del mandato di chi sostituisce.

ART. 4

Funzioni del Presidente

Il Presidio di Qualità è diretto e coordinato dal Presidente, individuato nella figura di un docente o di un esperto del Sistema Qualità così come indicato dalle linee guida internazionali per l'Assicurazione della Qualità.

Il Presidente rappresenta il Presidio di Qualità e ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di Assicurazione Qualità.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un delegato.

ART. 5

Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

Non possono far parte del Presidio i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Commissioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente non può inoltre essere un Presidente di Corso di Studio.

ART. 6

Modalità di funzionamento

Il Presidio di Qualità definisce ogni anno il calendario delle riunioni collegiali ordinarie.

Il Presidio di Qualità è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.

Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei suoi componenti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica, in audio conferenza o in videoconferenza con la sede della riunione, opportunamente identificati, personalmente e in modo certo, dal Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono ammesse deleghe di voto.

Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo inviato a tutti i componenti. Il verbale è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

ART. 7

Accesso alle informazioni

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il Presidio della Qualità accede alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo ed alle banche dati ad esse collegate e può richiedere agli organi dello Statuto, all'Amministrazione Centrale e ai Corsi di Studio atti, dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

ART. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua approvazione.